

Congedo parentale per adozione/affidamento

A decorrere dal termine del congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento, **entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare** -indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione/affidamento e comunque non oltre la maggiore età dello stesso-, ciascun genitore può chiedere di astenersi dal lavoro, in via continuativa o frazionata, **per la durata massima complessiva per entrambe i genitori di 10 mesi**, con le seguenti modalità:

- fino ad un massimo di **6 mesi per la madre adottiva/affidataria**,
- fino ad un massimo di **6 mesi per il padre adottivo/affidatario**. Nel caso in cui il padre fruisca di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il periodo massimo di 6 mesi è elevato a 7 e la durata complessiva dei congedi parentali tra entrambe i genitori è elevata a 11 mesi,
- fino ad un massimo di **10 mesi qualora vi sia un solo genitore** (ad es. in caso di morte della madre adottiva/affidataria o del padre adottivo/affidatario).

A copertura del periodo di congedo fruito entro il sesto anno dall'ingresso del minore in famiglia spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

L'indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta, fermi restando i periodi massimi individuali e complessivi di utilizzo, anche per la parte eccedente i 6 mesi (in caso di fruizione del congedo entro il 6° anno dall'ingresso del minore in famiglia) ovvero anche in caso di fruizione del congedo dal 6° all'8° anno dall'ingresso del minore in famiglia comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso, ove il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il congedo parentale ad ore

Il congedo parentale può essere fruito **a giornata intera** oppure **ad ore**.

Il congedo ad ore è fruibile per periodi minimi di 1 ora e, in caso di utilizzo superiore all'ora, per 15 minuti e multipli. La somma delle ore utilizzate nell'arco di ciascun mese deve comunque corrispondere ad una o più giornate intere di lavoro.

Il monte ore corrispondente ad 1 giornata lavorativa intera è pari a :

- per il personale full time:
 - 7 ore e 30 minuti (anche per orario settimanale di 9X4, 7,12x5 e 6x6)
 - 8 ore (in caso di attività complementari)
- per il personale part time: la media dell'orario giornaliero del mese di riferimento, vale a dire quello in cui si fruisce del congedo.

In caso di mancato utilizzo del congedo orario nella/e giornata/e programmate (ad es. presenza di timbrature, malattia del lavoratore), il dipendente dovrà:

- se possibile, ricollocare le ore mancanti a copertura dell'intera giornata in altro/i giorno/i del mese di riferimento;

- se non possibile, annullare la domanda di richiesta del congedo parentale ad ore e coprire le ore di assenza già effettuate con altra causale.

Fatta a eccezione per i limitati casi in cui il congedo parentale ad ore è cumulabile con altre causali di assenza, la fruizione del congedo deve essere effettuata in modo da garantire nell'arco della giornata una prestazione lavorativa minima di 1 ora. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il congedo parentale ad ore non è cumulabile nella stessa giornata con ferie –sia a mezza giornata sia ad ore (FER/FAO)-, permessi ex festività (EXF), permesso contrattuale retribuito (PCR) e recupero banca delle ore (RBO).

Il personale, la cui attività lavorativa è articolata in turni, dovrà, prima di inoltrare la richiesta di congedo parentale ad ore all'INPS, accertarsi quale sia l'orario di lavoro che dovrà osservare nella giornata in cui chiede di fruire del congedo e verificare che tale articolazione di orario sia stata correttamente inserita in Intesap dal proprio Responsabile.

Il congedo parentale ad ore non può essere utilizzato nella stessa giornata in cui il genitore richiedente fruisce del congedo parentale ad ore per altro figlio, dei riposi per allattamento -anche se richiesti per altro figlio-, delle 2 ore di permesso giornaliero per assistenza al figlio disabile previsti fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino in alternativa al prolungamento del congedo parentale -anche se richiesti per altro figlio-,

Il congedo parentale ad ore è cumulabile nella stessa giornata con i 3 giorni di permesso mensile frazionati ad ore per l'assistenza ad un familiare portatore di handicap grave -anche se minore- o con le 2 ore di permesso giornaliero o i 3 giorni di permesso mensile fruiti in modalità oraria dal genitore portatore di handicap grave a beneficio di se stesso.

ATTENZIONE =>

a) nei limiti sopra indicati, il congedo parentale per adozione/affidamento può essere fruito **contemporaneamente** da entrambi i genitori ovvero dal padre anche qualora la madre fruisca del congedo per maternità per adozione/affidamento o dei riposi giornalieri per adozione/affidamento,

b) in caso di **adozioni/affidamenti di più minori**, il cui ingresso in famiglia avvenga nella stessa data, ciascun genitore ha diritto di fruire per ogni bambino adottato/affidato del numero di mesi di congedo parentale per adozione/affidamento previsti per un solo figlio

c) il congedo parentale, ad ore o a giornata intera, fruito in una delle date che danno diritto alla maturazione dei permessi ex festività (19 marzo, ascensione, corpus domini, 29 giugno, 4 novembre), fa cadere il diritto alla maturazione del giorno di permesso. E' quindi consigliabile non pianificare le ore di congedo parentale in corrispondenza di tali date,

d) al fine di incentivare la fruizione del congedo parentale, ad ore o a giornata intera, da parte del padre dipendente del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche nell'ottica di permettere alla madre una più equa ripartizione delle attività di cura dei figli ed una più efficace copertura del proprio ruolo lavorativo, l'Azienda provvederà ad integrare la quota indennizzata dall'INPS del 30% prevista dalla legge di un ulteriore 10%, nel limite massimo di costo a carico del Gruppo pari a 500.000 euro all'anno. A tal fine le richieste verranno soddisfatte nell'ordine temporale di ricezione.

COSA FARE PER FRUIRE DEL CONGEDO

1. Inoltrare all'INPS la richiesta di congedo di maternità/paternità per adozione/affidamento utilizzando una delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Ente allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione o "autocertificazione";
2. presentare al Responsabile della UOG, con un **preavviso non inferiore a 5 giorni** in caso di fruizione del congedo a giornata intera, ovvero con un **preavviso di 2 giorni** in caso di fruizione del congedo ad ore, la **richiesta scritta** unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS (copia della domanda di congedo, relativa ricevuta protocollata dal sistema ed eventuali allegati).

Il *Responsabile della UOG*

deve

- verificare la documentazione,
- trasmettere la documentazione, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza:
 - Ø per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione – Nucleo di Torino,
 - Ø per il personale della Divisione Banca dei Territori:
 - delle strutture di rete => Funzione Personale e Assistenza Operativa di Regione che provvederà ad inoltrare copia della documentazione all'Ufficio Gestione del Personale di Rete;
 - delle strutture Centrali => Ufficio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto
 - Ø per il personale delle altre Divisioni => Uff. Gestione Personale (DCO)/Uff. Gestione e Sviluppo Personale (DBE)
 - Ø per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti

La **Funzione Risorse Umane** di competenza deve trasmettere all'Ufficio Amministrazione del Personale, tramite l'applicazione "*cruscotto amministrativo RU*", la documentazione scannerizzata.

L'Ufficio Amministrazione del Personale deve:

- verificare la documentazione,
- imputare il giustificativo,
- dare riscontro:
 - al dipendente,
 - al Responsabile della UOG,
 - alla Funzione Risorse Umane di competenza. Per il personale della Divisione Banca dei Territori – strutture di Rete il riscontro dovrà essere comunicato anche alla Funzione Personale e Assistenza Operativa di Regione.

Fonte normativa	Art. 36 D.Lgs. n. 151/01 Accordo 07.10.2015
------------------------	--

Aggiornato il 6 maggio 2016